



COMUNE DI VILLA D'ADDA  
Provincia di Bergamo  
Servizio Polizia Locale

# REGOLAMENTO

## *Disciplina dell'armamento del Servizio di Polizia Locale.*

Approvato con Delibera Consiliare in data

68 27/12/07



*COMUNE DI VILLA D'ADDA*  
*Provincia di Bergamo*  
*Servizio Polizia Locale*

**INDICE**

- CAPO I -**
1. Disposizioni generali
  2. Qualifica di P.S. ed arma
  3. Armi in dotazione
- CAPO II - SERVIZIO DA SVOLGERE IN ARMI**
4. Servizi da svolgere in armi
  5. Assegnazione dell'arma
  6. Modalità di porto dell'arma
  7. Porto dell'arma
  8. Servizi svolti in altri Comuni
- CAPO III - TENUTA E CUSTODIA DELL'ARMA**
9. Prelevamento e versamento dell'Arma
  10. Custodia delle armi
  11. Doveri dell'assegnatario dell'arma
  12. Sostituzioni delle munizioni
- CAPO IV - ADDESTRAMENTO**
13. Addestramento al tiro
  14. Frequenza ai poligoni di tiro
- CAPO V - NORME FINALI**
15. Norme integrative
  16. Entrata in vigore



*COMUNE DI VILLA D'ADDA*  
*Provincia di Bergamo*  
*Servizio Polizia Locale*

**REGOLAMENTO COMUNALE ARMAMENTO**  
**(D.M. n° 145 del 4 marzo 1987)**

**REGOLAMENTO COMUNALE SULL'ARMAMENTO DEGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA LOCALE  
IN POSSESSO DELLA QUALIFICA DI AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA, CON ASSEGNAZIONE  
DELL'ARMA SENZA L'ISTITUZIONE DELL'ARMERIA.**

**CAPO I**

**ART. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI**

Ai sensi dell'art. 2 del D.M. 4 marzo 1987 n° 145, l'armamento del Servizio di Polizia Locale, per le finalità di cui alla Legge Regionale n° 4 del 14 aprile 2003, è disciplinato dal presente regolamento.

**ART. 2 - QUALIFICA DI P.S. ED ARMA**

Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale, ai quali è conferita la qualifica di agente di pubblica sicurezza, possono essere dotati dell'arma di ordinanza.

**ART. 3 - ARMI IN DOTAZIONE**

Al Servizio di P.L. è data in dotazione un'arma, assegnata in via principale, al Responsabile del Servizio.  
L'arma in dotazione al Responsabile del Servizio di P.L. è la pistola semiautomatica "Beretta calibro 9x21".  
Detto numero di dotazione e tipologia di arma possono essere variati con provvedimento motivato del Sindaco.

**CAPO II - SERVIZI E MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DELL'ARMA**

**ART. 4 - SERVIZI DA SVOLGERE IN ARMI**

I servizi per i quali gli addetti, in possesso della qualifica di P.S., possono portare senza licenza le armi di cui sono dotati, sono i seguenti:  
"Tutti i servizi riguardanti l'attività della Polizia Locale, Urbana e Rurale, di Polizia Amministrativa e di tutte le altre materie la cui funzione sia demandata alla Polizia Locale dalle Leggi e Regolamenti".

**ART. 5 - ASSEGNAZIONE DELL'ARMA**

addetti in possesso della qualifica di agente di P.S., in via continuativa, per lo svolgimento dei servizi di cui al precedente art.4.  
Il provvedimento con il quale viene assegnata l'arma in via continuativa, è disposto dal Sindaco, che ne informa il Prefetto.  
Di tale provvedimento è fatta menzione sul tesserino di identificazione dell'addetto, che questi è tenuto a portare con sé.



*COMUNE DI VILLA D'ADDA*  
*Provincia di Bergamo*  
*Servizio Polizia Locale*

**ART. 6 - MODALITA' DI PORTO DELL'ARMA**

In servizio l'arma deve essere portata nella fondina, accanto all'uniforme, con munizioni a carico.

e viceversa.

**ART. 8 - SERVIZI SVOLTI IN ARMI IN ALTRI COMUNI**

Per i servizi espletati fuori dell'ambito territoriale dell'Ente di appartenenza, per collegamento, per soccorso, in supporto o per altre forme di collaborazione ed associative, i casi e le modalità dell'eventuale armamento saranno determinati in relazione ad accordi o piani operativi predisposti tra le amministrazioni interessate.

Per detti servizi e per quanto previsto dall'art. precedente, deve essere data comunicazione, da parte del Sindaco, ai Prefetti competenti per territorio.

Per i servizi di cui al comma 1, il Sindaco deve comunicare anche per i contingenti che effettuano servizio con armi fuori dal territorio dell'Ente di appartenenza, il tipo di servizio che dovranno svolgere e della presumibile durata della missione. Sono esclusi da tale obbligo i servizi di scorta alle schede elettorali, di rappresentanza e di collegamento presso Enti pubblici.

**CAPO III - TENUTA E CUSTODIA DELL'ARMA**


**ART. 9 - VERSAMENTO DELL'ARMA**

L'arma deve essere immediatamente versata al consegnatario, quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute a mancare le condizioni che hanno determinato l'assegnazione, allorquando viene a mancare la qualità di agente di P.S., all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato dal Sindaco o dal Prefetto.

Della riconsegna dell'arma deve essere data immediata comunicazione all'Ufficio di P.S. al quale a suo tempo l'arma era stata denunciata.

**ART. 10 - CUSTODIA DELLE ARMI**

L'arma in dotazione non assegnata in via continuativa all'operatore, e le munizioni sono custodite nella cassaforte in dotazione alla Polizia Locale, e il locale ove è custodita la cassaforte è dotato di sistema di videosorveglianza con allarme. La chiave della cassaforte e la relativa combinazione, sarà conservata dal Responsabile del Servizio di P.L.



**ART. 12 - SOSTITUZIONE DELLE MUNIZIONI**

Le munizioni assegnate in via continuativa e quelle in dotazione custodite nella cassaforte devono essere sostituite ogni qualvolta presentino anomalie o siano state sottoposte ad immersione, al gelo, o a particolari fonti di calore. Le munizioni sostituite possono essere usate nei tiri di addestramento.

**CAPO IV - ADDESTRAMENTO**

**ART. 13 - ADDESTRAMENTO AL TIRO**

Gli appartenenti al Servizio di P.L., in possesso della qualifica di agente di P.S. prestano servizio armato solo dopo aver conseguito il necessario addestramento e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso un poligono abilitato per l'addestramento al tiro con armi da sparo.

E' facoltà del Sindaco, di disporre le ripetizioni dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno per coloro che svolgono particolari servizi.

I provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo sono comunicati al Prefetto.

**ART. 14 - FREQUENZA AI POLIGONI DI TIRO**

L'autorizzazione a portare le armi in dotazione fino al poligono di tiro è rilasciata dal Questore ai sensi della Legge 18.6.69 n° 323 ed ha durata di sei anni.

A tal fine il Sindaco trasmette al Questore, l'elenco nominativo degli addetti in possesso della qualifica di agente di P.S. e del possessore dell'arma, ed annota gli estremi dell'autorizzazione nel tesserino personale di riconoscimento degli stessi.

~~Quali addetti al poligono di tiro, nei giorni stabiliti, il Comandante da quale è in servizio, gli addetti allo D.I.~~  
purchè muniti di tesserino di riconoscimento di cui al comma 2 e comandati ad effettuare l'esercitazione al tiro, sono autorizzati a portare l'arma in dotazione, nei soli giorni stabiliti, fuori dal Comune di appartenenza fino alla sede del poligono e viceversa.



*COMUNE DI VILLA D'ADDA*  
*Provincia di Bergamo*  
*Servizio Polizia Locale*

**CAPO V - NORME FINALI**

***ART. 15 - NORME INTEGRATIVE***

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme della Legge Regionale n° 4 del 14 aprile 2003, del D.M. n° 145 del 4 Marzo 1987 e della Legge n° 110 del 18 Aprile 1975 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del T.U.L.P.S., approvato con R.D. n° 773 ed ogni altra disposizione in materia.

***ART. 16 - ENTRATA IN VIGORE***

Il presente Regolamento, approvato dal C.C. in data \_\_\_\_\_, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua esecutività e sarà comunicato al Prefetto di Bg ed al Ministero dell'Interno.